

*GIORNATA DI STUDIO SU
LOGICHE E ADEMPIMENTI NEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI
ENTI LOCALI*

*TESTO UNICO
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA –
BILANCIO CONSOLIDATO*

ARTICOLO 1 - OGGETTO

**Costituzione – Acquisto – Mantenimento – Gestione
di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione diretta o
indiretta da parte di amministrazioni pubbliche**

Sono applicate:

- **efficiente gestione partecipazioni**
- **tutela e promozione della concorrenza e del mercato**
- **razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica**

Restano ferme :

- a. specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali , che disciplinano società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;**
- b. le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni**

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Salvo deroghe previste dal Decreto si applicano le norme del codice civile e di leggi speciali

Società quotate



Solo se espressamente previsto

Esclusione totale o parziale a singole società a partecipazione pubblica



con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolarne la quotazione

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

↓ a)

Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti economici e le autorità portuali

↓

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al ⁴ presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

CONTROLLO



b)

Previsto dall'art. 2359 c.c.

Può sussistere anche quando è richiesto da norme di legge, statuto o patti parasociali il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche dell'attività sociale



Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;**
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;**

5



ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

CONTROLLO ANALOGO



Esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di una amministrazione su una società, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.

Tale controllo può anche essere esercitato da una società a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante



ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Corte Costituzionale Sentenza 50 del 25.03.2013



La sentenza che si fonda sui principi comunitari espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che il potere esercitato sull'ente controllato consiste in un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti; la possibilità di influenza determinante è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale.

Il rapporto “in house” deve comportare che l'amministrazione esprime pareri vincolanti sugli atti dell'ente controllato (obiettivi strategici e decisioni importanti).

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

d)



Esercizio congiunto del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di amministrazioni diverse su una società

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

ENTI LOCALI



Gli enti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000



si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni, i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PARTECIPAZIONE

↓ f)

La titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

↓ g)

La partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

↓ h)

Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

↓ i)

I servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato

12

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

SOCIETÀ

↓ 1)

Gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile

SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

↓ m)

Le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

↓ n)

Le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

SOCIETÀ QUOTATE



Le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati

Le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati regolamentati

Le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche

ARTICOLO 3 – TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata

S.P.A. a controllo pubblico



La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale

S.R.L. a controllo pubblico



L'atto costitutivo o lo statuto devono prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO – TESTO UNICO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

**ARTICOLO 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

ABROGATI

ARTICOLO 3, COMMI 27 E SEGUENTI, LEGGE 24.12.2007 n. 244

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

ARTICOLO 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Nel rispetto del comma 1 le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Produzione di un servizio di interesse generale**
- b. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 163/2006**
- c. Realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio in regime di partenariato con un imprenditore privato selezionato mediante l'espletamento di procedure aperte o di procedure competitive di negoziazione**

**ARTICOLO 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento**
- e. Servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del D.lgs. 163/2006**

**ARTICOLO 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, in deroga al comma 1, è possibile l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

**ARTICOLO 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

Le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici hanno come oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d), e).

Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti

ARTICOLO 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013

Articolo 34-Gruppi di azione locale

I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ...



È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in dell'art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014

Articolo 61- Gruppi di azione locale nel settore della pesca

Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all'articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione ...

**ARTICOLO 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in
attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e
dell'art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014**



**È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in
attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e
dell'art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014**

ARTICOLO 5 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE

Salvo i casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità di espresse previsioni legislative

L'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche per la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria considerando anche destinazioni alternative delle risorse pubbliche nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

La motivazione deve considerare la compatibilità di tale scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

**L'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità
dell'intervento finanziario previsto con le norme dei
trattati europei e con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese**

**Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a
forme di consultazione pubblica**

ARTICOLO 5 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE

L'amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta, prima dell'adozione dell'atto deliberativo, deve inviarlo alla sezione di competenza della Corte dei Conti

La Corte dei Conti potrà formulare rilievi sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20 entro il termine perentorio di 30 giorni.

La Sezione potrà chiedere chiarimenti una sola volta con conseguente interruzione del predetto termine

L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti

Per gli atti deliberativi dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti

Per gli atti deliberativi delle regioni, degli enti locali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione è competente la Sezione regionale di controllo ufficio di controllo di legittimità sugli atti

Per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei Conti ai sensi della Legge 259/1958 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi



Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

- a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;**
- b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.**

ARTICOLO 5 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E OBBLIGHI DI DISMISSIONE

L'amministrazione, successivamente, invia l'atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può utilizzare i poteri di cui all'art. 21-bis Legge 287/1990

(Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)

- 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.**
- 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.**
- 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV,²⁸ Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**

ARTICOLO 7 – COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'atto deliberativo di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottato con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e della finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali**

- b) decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge della regione, in caso di partecipazioni regionali;**

ARTICOLO 7 – COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali**
- d) deliberazione del consiglio amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche**

ARTICOLO 7 – COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 e contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo (artt. 2328-2463 c.c.)

L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante

I soci privati che partecipano all'atto costitutivo sono previamente individuati mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione. Qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione è ammesso a partecipare alla procedura

ARTICOLO 7 – COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Se una società a partecipazione pubblica è costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o lo stesso sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 5

ARTICOLO 7 – COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del c.c.

Art. 2332 - Nullità della società

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;
- 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

Le modalità per la costituzione devono essere osservate per:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società**
- b) la trasformazione della società**
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero**
- d) la revoca dello stato di liquidazione**

**ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale

Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione

CONTO DEL PATRIMONIO

COMUNE DI

A) IMMOBILIZZAZIONI		€
<i>immateriali:</i>	€	
<i>Materiali:</i>	€	
Immobili demaniali	€	
Terreni indisponibili	€	
Terreni disponibili	€	
Immobili patrimoniali indisponibili	€	
Immobili patrimoniali disponibili	€	
Macchinari, attrezzature, impianti	€	
Attrezzature e sistemi informatici	€	
Automezzi e motomezzi	€	
Mobili e macchine ufficio	€	
Universalità di beni indisponibili	€	
Diritti reali su beni di terzi	€	
Immobilizzazioni in corso	€	
 Immobilizzazioni finanziarie:	€	
Partecipazioni in imprese	€	
Crediti verso imprese	€	
Titoli	€	
Crediti di dubbia esigibilità	€	
Depositi cauzionali	€	
 B) ATTIVO CIRCOLANTE	€	€
Rimanenze	€	
Crediti	€	
Attività finanziarie	€	
Disponibilità liquide	€	
 C) Ratei e risconti attivi	€	
 Totale attività		€

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio sentenza n. 1015 del 10.09.99



**Condannato Sindaco del Comune di Tivoli
(Socio unico di Acque Albulae S.p.a.)
per mancato esercizio dell'azione sociale di responsabilità a
carico degli amministratori (art. 2393 c.c.)**

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 13702 del 22.07.2004



“per i Sindaci del Comune sussiste l’obbligo di esercitare le azioni di responsabilità verso gli amministratori, a tutela del patrimonio comunale. L’esercizio di tali azioni, ricorrendone i presupposti, costituisce quindi un obbligo giuridico e non rientra tra le attività discrezionali rimesse a valutazioni di merito”

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09



Condannati i Sindaci di alcuni Comuni del Valdarno
(Soci del Mattatoio Intercomunale del Valdarno S.r.l.)

per “l’aver nominato, quali componenti del CdA, persone prive dei necessari requisiti di professionalità e competenza; l’aver approvato i bilanci quando erano già emerse numerose irregolarità nella gestione; l’aver omesso un’adeguata vigilanza sulla gestione e l’aver omesso di esperire l’azione di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori”

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09



La Corte continua affermando che “il controllo dell’Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva sulla gestione, attraverso l’approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell’Ente in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all’attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l’ausilio di specifici poteri ispettivi”

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09



La Corte sostiene che l'Ente è responsabile anche delle irregolarità contabili della propria partecipata, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, al fine di rilevare ed impedire l'utilizzo di risorse in maniera non conformi a criteri di sana gestione, tale da poter causare squilibri sul bilancio dell'Ente.

La qualità di società partecipata al 100% dall'Ente sta a significare che l'attività che essa svolge è nell'esclusivo interesse dell'Ente locale, ciò giustifica l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, atteso che l'Ente esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09



L'operazione su cui la Corte dei Conti ha formulato un rilievo di “grave irregolarità” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 168, della legge n. 266/2005 riguarda un'operazione in cui l'Ente ha trasferito, in prossimità della chiusura dell'esercizio della Società partecipata, una somma per il finanziamento del capitale sociale, iscrividola nella spesa al titolo II, a sua volta la Società ha iscritto la somma in “conto futuro aumento capitale sociale”. Tale incremento del netto patrimoniale è stato assorbito dalla perdita registrata alla chiusura dell'esercizio dove, come rileva la Corte dei Conti, *erano già note le perdite presunte risultanti dallo sbilancio economico previsionale.*

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09



La Corte dei Conti ribadisce che la corretta imputazione in bilancio degli oneri finanziari sostenuti dal comune per operazioni di copertura delle perdite delle proprie partecipate non può fare riferimento alla spesa in conto capitale, bensì a quella corrente, in quanto l'operazione di ripiano delle perdite non può inquadrarsi tra le spese di investimento, posto che tali spese, in concreto, non comportano un effettivo incremento del capitale sociale, rappresentando, di contro, l'unica alternativa alla trasformazione o allo scioglimento della società.

L'iscrizione di tale posta tra le spese in conto capitale comporterebbe la possibilità per l'Ente di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento delle stesse in totale contrasto con quanto previsto dall'art. 119, co. 6 della Costituzione

Delibere relative alla copertura delle perdite di Società partecipate



- **parere n. 29 del 20.07.2007 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia;**
- **delibera n. 15 del 04.06.2008 della Corte dei Conti Sezione controllo Piemonte;**
- **delibera n. 65 del 11.11.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Puglia;**
- **delibera n. 578 del 23.10.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Abruzzo;**
- **parere n. 2 del 28.02.2005 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria;**
- **pronuncia n. 23 del 29.11.2006 della Corte dei Conti Sezione di controllo per le Marche.**

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del 21.09.11



“... il danno erariale per la quale si è agito è la risultante di una gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale. l'attribuzione all'ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione è [...] ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria.”

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402
del 21.09.11




CONDANNATI AL RISARCIMENTO IN FAVORE DEL COMUNE

50% DEL DANNO



**IL SINDACO E
L'ASSESSORE DEL
COMUNE**

20% DEL DANNO



30% DEL DANNO



**GLI ORGANI
SOCIETARI DELLA
SOCIETA'**

**MEMBRI GIUNTA
COMUNALE**

Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al D.Lgs. 8/7/1999, n. 270, e al D.L. 23/12/2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2/2004, n. 39

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarle le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento

La mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del c.c.

Art. 2409

Denuncia al tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.



ARTICOLO 14 – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.



ARTICOLO 14 – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, se non è accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4???
ERRATO RIFERIMENTO, anche in deroga al comma 5

ABROGATO

ARTICOLO 6, COMMI 19, DECRETO LEGGE 31.05.2010 n. 78

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31/12/2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-*ter* del c.c., effettuare aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali


Sono consentiti i trasferimenti alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti

S.P.A.

Art. 2447 c.c.



**riduzione del capitale per perdite
al di sotto del minimo legale**




€. 50.000

S.R.L.

Art. 2482 ter c.c.



**riduzione del capitale per perdite
al di sotto del minimo legale**



€. 10.000

ARTICOLO 14 – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi

Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita

FALLIBILITA'
SOCIETA'
PUBBLICHE

Daide Di Russo – Caltanissetta 1 aprile 2016

Servizi in House

**L'affidamento in house a società di capitali dei servizi
..... avviene alle seguenti condizioni:**

- il capitale sociale delle Società è interamente pubblico;**
- gli Enti, titolari dell'intero capitale sociale delle Società affidatarie, esercitano su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;**
- le Società realizzano la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;**

Servizi in House

- **L'apertura del capitale sociale, anche solo futura e potenziale, a soci privati ovvero ad altri soci pubblici diversi dalle amministrazioni affidanti in house, altera l'influenza dominante sulla società e fa venir meno il controllo analogo.**

Sono stati recepiti gli elementi che configurano il fenomeno *in house*, precisando rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria:


- che il controllo analogo è compatibile con la partecipazione di privati al capitale, purché tale partecipazione non comporti controllo o potere di veto o un'influenza determinante sulla società (dunque, a patto che il privato non possa influire sulle decisioni strategiche);
- che l'attività prevalente in favore dell'ente affidante sussiste allorché oltre l'80% delle attività della società controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre amministrazioni controllate dall'amministrazione aggiudicatrice.

Le indicazioni della Direttiva 2014/24/UE anche se non ancora recepite nell'ordinamento italiano possono essere considerate “precettive” data la loro caratteristica incondizionata e precisa

E' quindi possibile l'affidamento in house da parte del Ministero dell'Istruzione ad un Consorzio nel cui capitale partecipano Università private con una quota pari al 2% in quanto tale circostanza non comporta un'un'influenza dominante

I pareri anteriori all'entrata in vigore della Direttiva risultano essere superati


Vengono ribadite le due condizioni essenziali



**il controllo analogo:
influenza dominante da parte dell'Ente affidante
(vincoli precisi indicati nello statuto del soggetto
affidatario)**

**la prevalenza delle prestazioni del soggetto affidatario a
favore dell'ente affidante che non può essere inferiore
all'80% del fatturato totale**

Corte Costituzionale Sentenza 50 del 25.03.2013



La sentenza che si fonda sui principi comunitari espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che il potere esercitato sull'ente controllato consiste in un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti; la possibilità di influenza determinante è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale.

Il rapporto "in house" deve comportare che l'amministrazione esprime pareri vincolanti sugli atti dell'ente controllato (obiettivi strategici e decisioni importanti).

Qual è l'effettiva natura delle società a totale partecipazione pubblica con affidamenti diretti?



**“privata”
in ragione della forma
societaria**

- “pubblica” in considerazione**
- del capitale pubblico;
 - delle finalità (interesse generale, strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o strumentale attività dell'ente);
 - dei finanziamenti;
 - della disciplina applicabile (vincoli e obblighi);
 - attribuzione all'ente pubblico di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce al socio (Modello di *governance* indirizzo e controllo)

Nozione di “*organismo di diritto pubblico*” nel diritto comunitario



istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale

dotato di personalità giuridica

la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”

QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Nel procedere a una verifica in ordine alla sussistenza o meno del requisito in questione occorre prima verificare se l'attività dell'ente soddisfi effettivamente bisogni di interesse generale, e successivamente determinare se tali bisogni abbiano o meno carattere commerciale o industriale.

QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Ai fini della valutazione circa la ricorrenza del carattere industriale o commerciale del bisogno – da compiersi di volta in volta, tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali la circostanza che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la propria attività.

QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Se l'organismo opera in normali condizioni di mercato, persegue lo scopo di lucro e subisce le perdite connesse all'esercizio della sua attività, è poco probabile che i bisogni che esso mira a soddisfare abbiano carattere non industriale o commerciale; se dalle concrete circostanze si evince che l'ente pubblico che partecipa alla società, ove necessario, procede a una ricapitalizzazione della società in perdita, per consentirle la continuazione delle sue funzioni, che la società beneficia di un finanziamento pubblico per la realizzazione della sua attività, e lo scopo principale, al di là della ricerca del profitto, sia il perseguimento di un interesse generale, allora appare verosimile che l'attività del soggetto soddisfi un bisogno di interesse generale privo di carattere industriale o commerciale.

QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

La qualificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dipende dai processi produttivi, dal mercato e dal contesto e, quindi, non può essere predeterminata.

Di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell'ente stesso, considerando l'impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento e ai suoi caratteri di redditività e autosufficienza economica.

QUALIFICAZIONE E RILEVANZA ECONOMICA

Spetta all'ente locale titolare del servizio

È essenziale per poter determinare la disciplina regolativa di riferimento



Il *criterio sostanzialistico* stabilisce la qualificazione del servizio pubblico locale in base alla capacità del modello organizzativo, di tipo imprenditoriale, di produrre utili



Il *criterio relativistico* si basa sulla verifica delle modalità di sviluppo del servizio, senza considerare il modello organizzativo e la capacità di produrre utili



E' il principio prevalente che fornisce elementi utile a qualificare un servizio pubblico locale come privo di rilevanza economica:

- **quadro economico comportante costi contenuti per gli utenti e la copertura dei costi sociali per garantire gli utenti deboli;**
- **mercato inadeguato capace di apportare soluzioni economicamente vantaggiose;**
- **vincoli normativi in ordine all'erogazione del servizio per garanzie di tutela sociale.**

Obbligo di gestire i servizi pubblici a rilevanza economica di cui all'art. 113, comma 1, Tuel,



attraverso

Società di capitali

Trasformazione



delle aziende speciali aventi in carico la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica

È corretto il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico attraverso l'utilizzo di un "mezzo" che per caratteristiche e natura ha derivazioni privatistiche?

L'utilizzo delle società "di capitali pubbliche" e l'analisi della sua concreta operatività, ha indotto a dubitare che l'utilizzo di forme di diritto privato sia del tutto compatibile con il perseguimento di uno specifico interesse pubblico, considerato che le società di capitali sono caratterizzate dallo scopo di lucro e, quindi, della finalizzazione dell'attività di impresa al perseguimento di un utile: di modo che, la declinazione di obiettivi di interesse pubblico mediante l'utilizzo di istituti che, per caratteristiche e natura, hanno derivazione privatistica, non sempre ha prodotto in concreto i risultati attesi

Norme dirette a limitare la partecipazione societaria di soggetti pubblici e che limitano la libertà d'iniziativa e la capacità negoziale delle società pubbliche



- Art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223**, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. “**Decreto Bersani**”);
- Art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244**;
- **Art. 1, comma 555 legge 27 dicembre 2013, n. 147**
- Art. 1, commi 611 - 612 legge 23 dicembre 2014, n. 190**

Norme dirette a limitare la possibilità per soggetti pubblici di fornire capitale di rischio o di credito alle società partecipate



- Art. 6, comma 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122

Norme dirette ad agevolare le dismissioni



- Art. 1, comma 568 legge 27 dicembre 2013, n. 147**

Norme che stabiliscono divieti, limitazioni, condizioni, criteri e modalità di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi nelle società pubbliche



-Art. 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133

-Art. 3-bis, comma 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148

-Art. 1, commi da 563 a 568, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Norme dirette a costituire la disciplina degli amministratori di società pubbliche



vincoli circa la numerosità



Art. 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; **Art. 6, comma 5** del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cit.;
Art. 4, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135

vincoli sui compensi



Art. 1, commi 718, 725, 726, 727, 728 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; **Art. 6, comma 6** del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cit.; **Art. 4, commi 4 e 5** del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135; **Art.1, comma 554** della legge 27 dicembre 2013 n. 147

Norme dirette a costituire la disciplina degli amministratori di società pubbliche



particolari cause di incompatibilità o di inconfiribilità dell'incarico



Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; Art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135

particolari cause di giusta causa per la revoca



Art.1, comma 554 della legge 27 dicembre 2013 n. 147

Norme dirette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica



Art.1, comma 553 della legge 27 dicembre 2013 n. 147

Norme in materia di pubblicità e trasparenza delle società pubbliche



Art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Norme in materia di contratti pubblici



Art. 3-bis, comma 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

ART. 147-quater, TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate

Sistema di controlli sulle società partecipate effettuate dall'ente locale



preventivamente



Obiettivi gestionali delle società partecipate secondo standard qualitativi e quantitativi



Sistema informativo finalizzato a rilevare:

- **i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;**
- **la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;**
- **i contratti di servizio;**
- **la qualità dei servizi;**
- **il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica**

ART. 147-quater, TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate

Monitoraggio periodico sull'andamento della gestione

Analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati

Azioni correttive


I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato con competenza economica

ART. 147-quinquies, TUEL: Controllo sugli equilibri finanziari




Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni

Le società pubbliche possono fallire?




Tribunale di Monza 22.06.2007 - Società multiservizi




SI

Tribunale di S. Maria Capua a Vetere – 09.01.2009 - Società di rifiuti




NO

Corte di Appello I Sezione civile Torino 05.02.2010- Società di rifiuti




SI

Tribunale di Palermo 11.02.2010 - Società di rifiuti




SI

Tribunale di Velletri 08.03.2010 - Società di rifiuti




SI

Le società pubbliche possono fallire?




Tribunale di Catania 26.03.2010 - Società di rifiuti




NO

Tribunale di Foggia 18.01.2012 - Società di rifiuti




SI

**Tribunale di S. Maria Capua a Vetere
21.03.2012 - Società di trasporto**




SI

Tribunale di Napoli – 31.10.2012 - Società di recupero ambientale



NO

Tribunale di Palermo 08.01.2013 - Società di gestione servizi impianti pubblici




NO

Le società pubbliche possono fallire?




Tribunale di La Spezia 20.03.2013 - Società di Gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio di Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi




NO

Tribunale di Alessandria 08.07.2013 - Società di rifiuti




NO

Tribunale di Avezzano 24.07.2013 – Società gestione servizio idrico integrato




NO

Cassazione – 27.09.2013 - Società di rifiuti




SI

Tribunale di Verona 17.12.2013 - Società servizi anagrafe, telefonia, energia elettrica, informazione pratiche edilizie e catastali




NO

Tribunale di Teramo 20.10.2014- Società servizi di supporto, impiego, politiche per il lavoro e formazione, gestione finanziamenti, bibliotecari, manutenzione, pulizia, facchinaggio del patrimonio immobiliare ...




NO (concordato preventivo)

Le società pubbliche possono fallire?



Alcune pronunce applicano congiuntamente il criterio “tipologico” e “funzionale” facendo leva – al fine di motivare l’esclusione della società pubblica dalle procedure concorsuali - tanto sulla natura sostanzialmente pubblica della società (con affermazione di irrilevanza circa l’assenza di un’espressa qualificazione normativa in tal senso) quanto sull’interesse pubblico alla continuazione del servizio oggetto della società e la sua incompatibilità con la procedura concorsuale (orientata dall’interesse della massa dei creditori alla maggiore liquidazione possibile dell’attivo fallimentare)


Le società pubbliche possono fallire?



Altra giurisprudenza ne rinviene un'inammissibile forzatura alla riserva di legge contenuta all'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con essa al principio generale secondo cui nessun ente pubblico può essere costituito e riconosciuto se non per legge; di modo che mai sarebbe legittima l'assimilazione della società in mano pubblica a un ente pubblico, in difetto di una norma di legge che espressamente la affermi

Tribunale di Monza 22.06.2007 - Società multiservizi


SI



... la società ricorrente può essere ammessa alla procedura di fallimento ritenuto, in particolare, che, stante la situazione di insolvenza e la sussistenza della natura di società commerciale sussistono i presupposti per l'assoggettamento a dichiarazione di fallimento

**Tribunale di S. Maria Capua a Vetere 09.01.2009 - Società di
rifiuti**


NO



*deve ritenersi non assoggettata alla normativa
fallimentare la società a partecipazione pubblica avente
natura formalmente privata, ma sostanzialmente
pubblica*

**Tribunale di S. Maria Capua a Vetere 09.01.2009 - Società di
rifiuti**

NO




Gli indici della natura sostanzialmente pubblica

- 1. limitazioni statutarie all'autonomia degli organi societari;**
- 2. esclusiva titolarità pubblica del capitale sociale;**
- 3. ingerenza nella nomina degli amministratori da parte di organi promananti direttamente dallo stato;**
- 4. erogazione da parte dello stato di risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la raccolta differenziata;**

Corte di Appello I Sezione civile Torino 05.02.2010
Società di rifiuti


SI



... è irrilevante la circostanza della partecipazione all'ente – nella specie un consorzio – di enti pubblici locali, dovendosi invece avere riguardo al modulo organizzativo e di funzionamento adottato e ritenere prevalente la natura privatistica qualora l'ente utilizzi la struttura di una persona giuridica privata, con gestione ispirata a criteri di economicità, con autonomia negoziale, gestionale, contabile, finanziaria e patrimoniale e senza che l'ente pubblico possa incidere sull'attività della società con poteri autoritativi o discrezionali

Corte di Appello I Sezione civile Torino 05.02.2010
Società di rifiuti


SI



Nel condurre la valutazione in questione assume poi rilievo determinante l'attività concretamente svolta ove sia interamente indirizzata al libero mercato e, nell'ottica di un approccio che dia rilievo all'aspetto funzionale piuttosto che a quello tipologico, alla natura degli interessi protetti che la cui rilevanza pubblica, potrebbe giustificare la deroga alla disciplina privatistica.

Tribunale di Palermo 11.02.2010 - Società di rifiuti


SI



**Decretato stato di insolvenza con commissariamento e
riconoscimento della qualifica di imprenditore commerciale
fallibile della Società**

Tribunale di Velletri 08.03.2010 - Società di rifiuti


SI



è assoggettabile a procedura concorsuale – e può quindi essere ammessa al concordato preventivo – la società per azioni interamente partecipata da capitale pubblico e che utilizzi risorse pubbliche per lo svolgimento della propria attività qualora la sua sfera d’azione sia riconducibile al diritto privato secondo uno schema comunque inquadrabile nel modello previsto dal codice civile

Tribunale di Velletri 08.03.2010 - Società di rifiuti


SI



... gli enti locali non hanno alcun potere di ingerenza nella gestione complessiva della società e di verifica del bilancio e non esercitano comunque un potere analogo a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi; l'oggetto sociale ammette infine l'espletamento dell'attività a favore di terzi

Tribunale di Catania 26.03.2010 - Società di rifiuti


NO



ha escluso l'applicabilità delle disposizioni privatistiche sulle procedure concorsuali alla società per azioni partecipata esclusivamente da enti pubblici esercente servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (servizio necessario" all'ente territoriale in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi) e dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici

Tribunale di Foggia 18.01.2012 - Società di rifiuti

SI




L'ente territoriale ha lasciato che ... defluisse lentamente in uno stato di decozione irreversibile senza mai intervenire


Appare, quindi, lecito il dubbio che lo scopo dell'ente territoriale sia stato solo quello di “scaricarsi della spaventosa [esposizione] debitoria accumulata da”, ottenendo il riconoscimento della sua assoggettabilità a fallimento, già consapevole del destino di quell'azienda, le cui passività di bilancio avrebbero potuto condurre al “default” dello stesso Comune ...

Tribunale di S. Maria Capua a Vetere 21.03.2012 - Società di trasporto

SI




... soggetto giuridico privato, terzo rispetto agli enti pubblici che lo partecipano, conseguendo da ciò la affermazione che si deve escludere che nella specie ricorra l'ipotesi di esenzione dal fallimento prevista dall'art. 1, I comma l.f., relativamente agli enti pubblici



Motivazione indicata nella apertura dell'amministrazione straordinaria

**Tribunale di Napoli 31.10.2012 - Società di recupero
ambientale**


NO



**la cessazione dell'attività d'impresa, che normalmente
consegue al fallimento, pregiudica l'interesse pubblico
alla esecuzione continuativa e regolare del servizio
stesso, senza che la possibilità di disporre l'esercizio
provvisorio dell'impresa possa evitarlo, essendo
l'esercizio provvisorio un istituto volto alla tutela
esclusiva dell'interesse dei creditori e non già di
interessi pubblici**

Tribunale di La Spezia 20.03.2013 – Società di Gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio di Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi -


NO



Decretata l'incompatibilità delle procedure concorsuali (concordato preventivo, fallimento o amministrazione straordinaria ex D.Lvo. 270/1999) in quanto il servizio è gestito in totale assenza di concorrenza e il servizio essendo essenziale e necessario non può subire interruzioni in quanto destinato al soddisfacimento di bisogni primari della collettività

Tribunale di La Spezia 20.03.2013 – Società di Gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio di Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi

NO



Nel fallimento dovrebbero essere gli organi della procedura a valutare la continuazione del servizio a tutela del ceto creditorio che potrebbero giudicare non rispondenti a criteri di economicità e convenienza, per i creditori, la prosecuzione dell'attività interrompendo l'attività di raccolta dei rifiuti urbani o l'erogazione dell'acqua potabile

... in tale incompatibilità risiede la ragione di non suscettibilità di fallimento di dette società, per ragioni del tutto sovrapponibili a quelle che per previsione legislativa non consentono di dichiarare il fallimento di un ente pubblico

Tribunale di Alessandria 08.07.2013 - Società di Gestione del Servizio di Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

NO




Rigettato il ricorso per la dichiarazione del fallimento in proprio presentato dalla società

- 1. La società gestisce un servizio pubblico essenziale la cui disciplina civilistica è scarsamente compatibile con gli effetti tipici del fallimento;**
- 2. Il capitale della società è costituito integralmente da conferimenti di enti pubblici ed è vietata la partecipazione di soggetti privati;**
- 3. I ricavi della società derivano in massima parte dall'erogazione del servizio pubblico svolto in esclusiva per conto dei soci pubblici;**
- 4. La società è sottoposta ad un potere di direzione, controllo e di vigilanza dei soci pubblici assolutamente estraneo al diritto societario**

**Tribunale di Avezzano 24.07.2013 – Società gestione servizio
idrico integrato**

NO




*... deve concludersi in capo al ricorrente la mancanza del
requisito dell'esercizio di attività commerciale, pur
riaffermata, la natura di società di capitali soggetta a tutti gli
effetti alle regole civilistiche e, quindi, tra l'altro, a quelle
sull'integrità del capitale e sulle conseguenze per gli
amministratori per le violazioni degli artt. 2446 e 2447 c.c.*

*Deve escludersi, di conseguenza, che quest'ultima rientri tra i
soggetti rispetto ai quali l'art. 1 della legge fallimentare
riconosce la possibilità di essere sottoposti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato*

**Corte di Cassazione – Società di rifiuti - Sentenza 27.09.2013
n. 22209**

SI




le norme speciali che regolano

- 1. la costituzione della società;**
- 2. la partecipazione del pubblico al capitale**
- 3. la sua operatività**

**non possono elidere le ragioni di tutela dell'affidamento dei
terzi contraenti di cui alla disciplina privatistica**

**Corte di Cassazione – Società di rifiuti - Sentenza 27.09.2013
n. 22209**


SI



l'assenza, in concreto, di un'attività economica a scopo di lucro non è sufficiente a escludere, adottato il modello societario, che la natura giuridica della partecipata resti quella propria di una società di capitali disciplinata in via generale dal codice civile; ciò in quanto il modello societario è andato negli anni assumendo connotati sempre più elastici, sostanzialmente svincolandosi dalla tradizionale alternativa fra causa di lucro e causa mutualistica, fino a diventare un contenitore adattabile a diverse finalità

**Corte di Cassazione – Società di rifiuti - Sentenza 27.09.2013
n. 22209**


SI



l'esercizio di un servizio necessario all'ente socio non è determinante: sia perché l'ente – in base alla normativa di settore – conserva la proprietà dei beni funzionali al servizio, così da poterne affidare la gestione ad altro soggetto; sia perché gli inconvenienti connessi ai tempi fisiologicamente necessari a tale passaggio possono essere evitati attraverso il ricorso all'esercizio provvisorio di cui all'art. 104, l. fall

**Tribunale di Palermo 08.01.2013 – Società di Gestione Servizi
Impianti Pubblici**


NO




**Decretata la non fallibilità in quanto non riconosciuta la natura
imprenditoriale**

**Tribunale di Palermo 08.01.2013 – Società di Gestione Servizi
Impianti Pubblici**

NO



Società di capitali = Ente di diritto pubblico



- 1. L'ente deve essere diretto a soddisfare esigenze di interesse generale prive di carattere industriale e commerciale;**
- 2. L'ente deve essere dotato di personalità giuridica;**
- 3. L'attività deve essere finanziata in via esclusiva o prevalente dall'Ente pubblico, o i membri dell'Organo amministrativo della Società sono nominati per più della metà dall'Ente Pubblico;**
- 4. L'attività svolta non è in ambito concorrenziale in quanto l'Ente pubblico si avvale esclusivamente per le prestazioni dell'Ente costituito anche in forma di Società di capitali**

COMUNE



Titolare del servizio gestito dalla società



Deve far fronte ai debiti della propria società in house che non sono stati soddisfatti in seguito alla liquidazione a causa dell'incapienza del capitale sociale

Tutela dei creditori sociali che nel dare fiducia alla società hanno fatto affidamento sulla natura pubblicitica della stessa

Deve ritenersi applicabile la responsabilità dell'Ente pubblico nei confronti dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2497 C.C., atteso che il controllo analogo determina l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nell'interesse esclusivo della società controllata

... le conclusioni cui questa corte è pervenuta nell'individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica [...] in quanto queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, [...] costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi

Il consiglio di amministrazione è svuotato di significativi poteri gestionali, ed è un mero esecutore delle determinazioni della *governance* degli enti soci, cui spettano poteri più incisivi di quelli di norma riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza sociale.

Le decisioni più importanti della società, quindi, devono essere preventivamente sottoposte all'esame e all'approvazione del socio pubblico

Le società *in house* sono immuni da qualsiasi vocazione commerciale, perché si riducono a una *longa manus* dell'amministrazione socia, la quale reperisce prestazioni a contenuto negoziale non sul mercato, ma al proprio interno, appunto perché si serve di un proprio ente strumentale (la società *in house*) giuridicamente distinto sul solo piano formale, in deroga ai principi di concorrenza

La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettato a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici


Posta l'immedesimazione tra ente pubblico socio e società *in house*, non può che derivare, quale logica conseguenza, non solo la giurisdizione della Corte dei conti nell'azione sociale di responsabilità per danni al patrimonio societario (da considerarsi pregiudizio al patrimonio dell'ente pubblico socio) ma anche e soprattutto la sottrazione (che ancora le Sezioni Unite non affermano espressamente) della società *in house* al fallimento, dato che l'art. 1, l.fall. esclude gli enti pubblici dal perimetro dei soggetti fallibili

I debiti della società *in house* vanno considerati debiti dell'ente socio, il quale non potrà “scaricarli”, in caso di insostenibilità, sul ceto creditorio e non potrà disinteressarsi della relativa gestione, sapendo che dovrà provvedere alla copertura del *deficit* della società insolvente in misura proporzionale alla propria partecipazione; con ovvie ripercussioni finanziarie sull'ente socio, e gli intuibili rischi di dissesto per quest'ultimo, connessi all'assunzione dei debiti della partecipata *in house* e, in ultima istanza, dell'obbligo di provvedere al relativo adempimento

Tribunale di Verona 17.12.2013 – Società servizi anagrafe, telefonia, energia elettrica, informazione pratiche edilizie e catastali

NO

... che alla società istante va riconosciuta la natura di società “in house providing” secondo i presupposti indicati espressamente dalla Corte di Cassazione ... [nella sentenza 26283] ... per la quale tale qualifica va attribuita solo e soltanto alle società che abbiano congiuntamente tre indefettibili requisiti



- 1. Natura esclusivamente pubblica dei soci;*
- 2. Lo svolgimento dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi;*
- 3. La sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici*

In considerazione del venir meno della distinzione soggettiva tra ente e società *in house*, viene da domandarsi se non sia il caso di ripensare l'assetto normativo che (con l'art. 35, co.8, l. 448/01, sopravvissuto al *referendum* 2011) impone la gestione di servizi pubblici a mezzo di società di capitali, dato che il ricorso a una forma organizzativa caratterizzata dallo scopo di lucro, oltre che incompatibile con finalità pubbliche, spesso si è tradotto nella violazione di logiche di mercato (con incremento esponenziale dei costi di gestione, *in primis* per personale), e nella conseguente lievitazione sia delle tariffe a carico della collettività che degli oneri a carico degli enti pubblici, fino al non infrequente dissesto della società (cfr. Corte conti Calabria, 84/2012)

Tribunale di Teramo 20.10.2014- Società servizi di supporto, impiego, politiche per il lavoro e formazione, gestione finanziamenti, bibliotecari, manutenzione, pulizia, facchinaggio del patrimonio immobiliare...

NO concordato preventivo


Per la cassazione il danno al patrimonio della società in house costituisce danno erariale [S.U., 25 novembre 2013, n. 26283 e 26 marzo 2014, n. 7177; cfr. anche Cass. S.U. 10299 del 2013]

Si tratta, infatti, di pregiudizio al patrimonio dell'ente pubblico socio; che rappresenta un patrimonio separato ma pur sempre giudicato riferibile all'ente pubblico.

Tribunale di Teramo 20.10.2014- Società servizi di supporto, impiego, politiche per il lavoro e formazione, gestione finanziamenti, bibliotecari, manutenzione, pulizia, facchinaggio del patrimonio immobiliare ...

Assoggettamento al concordato preventivo

metodo “tipologico”



... corretta identificazione della natura giuridica del soggetto debitore e la natura sostanzialmente pubblica del soggetto porta come suo inevitabile corollario l'esclusione dello stesso non solo dal perimetro delle imprese fallibili, ma anche da quello delle imprese assoggettabili a concordato preventivo

Tribunale di Teramo 20.10.2014- Società servizi di supporto, impiego, politiche per il lavoro e formazione, gestione finanziamenti, bibliotecari, manutenzione, pulizia, facchinaggio del patrimonio immobiliare ...

Assoggettamento al concordato preventivo

metodo “funzionale”



... lega l'esenzione dalla procedura concorsuale ad una verifica della effettiva lesione che l'interesse pubblico subisce per effetto della procedura. L'incompatibilità funzionale tra procedura fallimentare e la tutela degli interessi pubblici è conseguenza dell'interruzione dell'attività d'impresa che normalmente consegue alla dichiarazione di fallimento, nonché dell'attribuzione all'autorità giudiziaria del potere di decidere in ordine all'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della società e in ordine al possibile affidamento a terzi, attraverso lo strumento dell'affitto di azienda, della stessa gestione del servizio pubblico essenziale.

Tribunale di Teramo 20.10.2014- Società servizi di supporto, impiego, politiche per il lavoro e formazione, gestione finanziamenti, bibliotecari, manutenzione, pulizia, facchinaggio del patrimonio immobiliare ...

Con riferimento al cd. concordato preventivo meramente liquidatorio, che è quello che si occupa, si afferma che se è vero che esso non prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa, tuttavia la scelta è assunta dalla stessa società in sede di piano di concordato, senza essere imposta dal Tribunale con la sentenza di fallimento, talché si sarebbe in presenza di una fattispecie sotto alcuni profili assimilabile a quella dello scioglimento anticipato per deliberazione dell'assemblea e senza autorizzazione all'esercizio provvisorio; in ambedue i casi, l'interruzione dell'attività d'impresa è conseguenza di una scelta "volontaria" della società.

Tribunale di Teramo 20.10.2014- Società servizi di supporto, impiego, politiche per il lavoro e formazione, gestione finanziamenti, bibliotecari, manutenzione, pulizia, facchinaggio del patrimonio immobiliare ...

Il Tribunale ritiene tuttavia che, nonostante questi argomenti, certamente stimolanti, risulti decisivo e insuperabile in senso opposto il tenore letterale dell'art. 1, comma 1, l.fall, che identifica le procedure di fallimento e di concordato preventivo sotto il profilo del presupposto soggettivo. D'altra parte, l'affermazione che le società in mano pubblica "necessarie", pur esenti da fallimento, possano essere ammesse alla procedura di concordato preventivo accentua un profilo di "privilegio" in favore delle stesse, che sembra porsi in contrasto con l'evoluzione normativa in argomento.


SOCIETÀ PUBBLICHE

TUTELA DEI CREDITORI

FALLIBILITÀ

O

NO FALLIBILITÀ



UN FALSO PROBLEMA?

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

**Le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 1**



effettuano annualmente con proprio provvedimento



**analisi dell'assetto complessivo
delle società in cui detengono
partecipazioni**



dirette

o



indirette



**predisponendo un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione.**

120

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

**Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del D.L.
90/2014 le amministrazioni pubbliche**



che non detengono alcuna partecipazione



lo comunicano:

- **alla sezione della Corte di conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4**
- **alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

**I piani di razionalizzazione, con apposita relazione tecnica, e
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione**



sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4**

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento**
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le
attività consentite all'articolo 4**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

I provvedimenti sono



adottati entro il 31 dicembre di ogni anno



trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014



- resi disponibili alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio**
- resi disponibili alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

**Le pubbliche amministrazioni in caso di adozione del piano di
razionalizzazione**



entro il 31 dicembre dell'anno successivo



**approvano una relazione sull'attuazione del piano e ne
evidenziano i risultati e la trasmettono**



**alla struttura competente per il controllo e
il monitoraggio**

**alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

I piani di riassetto



possono prevedere



dismissione

assegnazione



**in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni
societarie acquistate anche per espressa previsione
normativa**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

**Gli atti di scioglimento
delle società**

**Gli atti di alienazione
delle
partecipazioni sociali**



sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile




**sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa
originaria riguardante la costituzione della società o
l'acquisto della partecipazione**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

**Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma 568-bis,
Legge 147/2013**

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere

allo scioglimento della
società *o azienda
speciale* controllata
direttamente o
indirettamente



all'alienazione delle
partecipazioni detenute alla
data di entrata in vigore
della presente disposizione
e alla contestuale
assegnazione del servizio
per cinque anni a decorrere
dal 1° gennaio 2014

I dipendenti avranno
diritto alle procedure di
cui ai commi da 563 a
568 del presente articolo.

Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ~~12~~ 24 mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione



gli atti e le operazioni **posti in essere in favore di
pubbliche amministrazioni** sono esenti da imposizione
fiscale

Imposte sui redditi



SI

IRAP



SI

IVA



NO

**Imposte di registro, ipotecarie
e catastali**



**MISURA
FISSA**

Per lo scioglimento di società controllata indirettamente



le plusvalenze realizzate in capo
alla società controllante non
concorrono alla formazione del
reddito e del valore della
produzione netta

le minusvalenze in capo
alla società controllante
sono deducibili
nell'esercizio in cui sono
realizzate e nei quattro
successivi

L'alienazione deve avvenire con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione



le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

Società mista



diritto di prelazione al socio privato detentore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di una quota almeno del 30%

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

mancata adozione degli atti



sanzione amministrativa



**minimo € 5.000,00
massimo € 500.000,00**



**salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio
amministrativo contabile comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti**



applicazione dell'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

**Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-*ter*, del
D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15/7/2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616,
della legge 23/12/2014, n. 190**

**ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

Art. 29, comma 1-ter D.L. 98/2011

Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano

ARTICOLO 20– RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società a controllo pubblico

sono cancellate dal conservatore con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c. dal registro delle imprese

se per oltre tre anni consecutivi non hanno depositato il bilancio o compiuto atti di gestione

previa comunicazione agli amministratori o ai liquidatori

che possono entro 60 giorni presentare motivata domanda, conforme all'art. 5, di prosecuzione dell'attività corredata dall'atto deliberativo delle amministrazioni socie

Se regolare **NO CANCELLAZIONE**

Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione¹³⁹ della presente norma

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2

ARTICOLO 25– REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto



ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato



la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla stessa data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate



l'esito, anche se negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014

**Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della
legge 23/12/2014, n. 190**



Regioni	Province autonome di Trento e Bolzano	Enti Locali
Università e Istituti universitari pubblici	Autorità portuali	C.C.I.A.A.



**il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del
piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del
comma 612 dello stesso articolo, fermo restando i termini ivi
previsti**

Entro il 31 marzo 2015 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611



definiscono e approvano:

- un **piano operativo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute
 - le modalità e i tempi di attuazione
 - l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire

Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata

Entro il 31 marzo 2016 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611



predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (in adempimento del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

Riepilogo tempistiche



31.03.2015:

definizione e approvazione di un piano operativo con pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente



Competenza dell'approvazione del piano operativo



Incongruenza della norma rispetto al TUEL

L'art. 42, del TUEL comprende tra le competenze del Consiglio Comunale l'organizzazione dei servizi pubblici e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione

Riepilogo tempistiche



31.12.2015:

riduzione delle partecipazioni possedute

31.03.2016:

relazione sui risultati conseguiti con pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente

In considerazione della complessità delle operazioni da attuare, tali termini possono essere considerati ordinatori? (parere n. 48 del 08.07.08 Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia)

Indispensabilità della partecipazione



Indispensabilità rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali (i beni o servizi forniti dalle partecipate sono essenziali rispetto a essi?)

Indispensabilità rispetto ai mezzi (è essenziale che i beni o servizi siano forniti, direttamente o indirettamente, dagli enti locali?)

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti



Soppressione = Liquidazione?

Attuabile solo nelle società in cui è presente la maggioranza pubblica al capitale sociale in misura sufficiente a deliberare la liquidazione

Riepilogo tempistiche



**31.12.2015:
riduzione delle partecipazioni possedute**

**31.12.2016:
relazione sui risultati conseguiti con pubblicazione sul sito
internet dell'Amministrazione e invio alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti competente**

Le informazioni e il provvedimento di ricognizione sono resi disponibili e inviati



**alla sezione della
Corte dei conti
competente ai sensi
dell'articolo 5,
comma 4**

**alla struttura
competente per il
controllo e il
monitoraggio**



**per verificare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al
presente articolo**

ARTICOLO 25– REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

**L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene
entro un anno dalla conclusione della ricognizione**



**Mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero mancata
alienazione entro i termini previsti dal comma 4**



**il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti
della società**

e

**salvo il potere di alienare la partecipazione
la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di
cui all'articolo 2437-quater del c.c.**

Articolo 2437-*ter*, comma 2 - Criteri di determinazione del valore delle azioni



Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni

Articolo 2437-*quater* - Procedimento di liquidazione



Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.



Articolo 2437-*quater* - Procedimento di liquidazione



Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Nei casi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 2437-*quater* c.c. e in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale la società è posta in liquidazione

Gli obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali

Per l'attuazione dei provvedimenti di ricognizione si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014

Le deliberazioni di scioglimento e liquidazione delle partecipazioni acquisite in forza di legge sono disciplinate unicamente dal codice civile e dunque non necessitano dell'abrogazione della previsione normativa che aveva disposto espressamente l'acquisizione

Alle eccedenze di personale generate dalle operazioni di razionalizzazione si applica la disciplina introdotta dai commi da 563 a 568 e 568-ter, dell'art. 1 della legge 147/2013

Agli atti finalizzati all'attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015 si applica il regime fiscale previsto dal comma 568-bis, dell'art. 1 della legge 147/2013

Per favorire i processi di cui al presente articolo



in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati



si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276

Le disposizioni si applicano anche alle società quotate

Articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276



L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda